

CXX.

TORNATA DEL 15 DICEMBRE 1910

Presidenza del Presidente MANFREDI.

Sommario. — Per la salute del senatore Giovanni Mariotti: proposta del senatore Vischi (pag. 3789) e parole del senatore Torrigiani Luigi (pag. 3789) e del Presidente (pagina 3790) — Presentazione di relazioni e di disegni di legge (pag. 3790) — Congedo (pag. 3790) — Il senatore Casana svolge la sua proposta di legge per « Indicazioni stradali » (pag. 3790) — Il ministro del tesoro non si oppone alla presa in considerazione del disegno di legge (pag. 3792), la quale è approvata (pag. 3792) — Senza osservazioni sono poi approvati tutti i capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1910-911, e i riassunti per titoli e categorie (pag. 3793) — L'articolo unico del disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto (pag. 3798) — Nella discussione degli articoli del disegno di legge: « Riordinamento delle scuole italiane all'estero » (N 358) fa una raccomandazione il senatore Cavalli (pag. 3808) al quale risponde il ministro degli affari esteri (pag. 3808) — Dopo osservazioni del relatore senatore Maragliano (pag. 3808) e del ministro degli affari esteri (pag. 3808), il Senato approva un ordine del giorno dell'Ufficio centrale (pag. 3809) — Il disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto (pag. 3809).

La seduta è aperta alle ore 15.10.

Sono presenti i ministri degli affari esteri, del tesoro e dell'agricoltura, industria e commercio.

DI PRAMPERO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Per la salute del senatore Giovanni Mariotti.

TORRIGIANI LUIGI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORRIGIANI LUIGI. Sono certo di rendermi interprete dei sentimenti del Senato, ringraziando l'egregio nostro Presidente, di aver così cortesemente chieste e avute notizie sulla salute del nostro collega senatore Giovanni Mariotti, che, trovandosi nello scontro successo

ieri sulla ferrovia Parma-Spezia, è stato leggermente ferito. Sono lieto di annunziare che anche mie dirette notizie avute testè, confermano la poca entità delle ferite dell'amico.

Conosco la stima, la simpatia, l'affetto di cui è circondato in Senato il mio carissimo concittadino, e per questo rendo grazie al Presidente di averci procurate così sollecite notizie. (Approvazioni generali).

VISCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VISCHI. Volevo dire le stesse cose che ha detto l'onor. Torrigiani. Non sarà soverchia, pertanto la manifestazione da parte mia (e credo questa volta di essere l'interprete del sentimento di tutti i colleghi) di simpatia ed affetto verso il carissimo collega Giovanni Mariotti.

Io già so con quanta premura, consueta per altro nel nostro illustre Presidente, è stato telegrafato al collega nostro: ma desidererei che il Presidente gli partecipasse anche questa manifestazione del Senato. Sono sicuro che il collega Mariotti, che vive con grande soddisfazione del suo spirito in mezzo a noi, si compiacerà nel vedere che, come lo festeggiamo presente, così siamo teneri e solleciti di lui quando lo sappiamo colpito da infortunio, sia pure lieve. (*Vivissime approvazioni*).

PRESIDENTE. La Presidenza, aderendo alla proposta del senatore Vischi, si farà sollecita di render nota al collega Giovanni Mariotti la manifestazione del Senato (*Benissimo*).

Presentazione di relazioni e di disegni di legge.

VERONESE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERONESE. Il Governo presentava il 4 luglio ultimo scorso un disegno di legge per: « Provvedimenti per la sistemazione idraulica forestale dei bacini montani, per le opere idrauliche e per le bonificazioni ».

L'Ufficio centrale, però, sentito anche il Governo, ha limitato il suo esame alla parte più urgente. Per le ragioni che son note, le quali richiedono che una parte di questo progetto sia approvato d'urgenza, affinché l'altro ramo del Parlamento possa votarlo prima delle vacanze natalizie, è stata prima presentata dall'Ufficio centrale la relazione che riguarda solo i provvedimenti per le opere idrauliche e per opere idraulico-forestali dei bacini montani.

Prego il Senato, a nome dell'Ufficio centrale, di voler accordare l'urgenza a questo progetto di legge, perchè possa in tempo tornare alla Camera elettiva ed ottenerne il voto prima delle vacanze natalizie.

PRESIDENTE. Do atto al senatore Veronese della presentazione di questa relazione che sarà stampata e distribuita.

Se non vi sono osservazioni in contrario, l'urgenza chiesta dall'Ufficio centrale s'intenderà accordata, e il disegno di legge sarà iscritto all'ordine del giorno di sabato 17 corrente.

TARDITI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARDITI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale per: « Modifiche alla legge d'ordinamento della R. guardia di finanza ».

PRESIDENTE. Do atto all'onore senatore Tarditi della presentazione di questa relazione che sarà stampata e distribuita.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento per: « Concessione di una pensione di lire 6000 alla vedova ed agli orfani minorenni del defunto senatore Giuseppe Cesare Abba ».

Ho l'onore pure di presentare, anche a nome del ministro delle finanze, il disegno di legge sul « Regime per le tare degli olii minerali di resina e di catrame ammessi al dazio di lire 10 il quintale dal 1° gennaio 1911 ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro del tesoro della presentazione di questi due progetti di legge, che saranno trasmessi agli Uffici.

Congedo.

PRESIDENTE. Il Senatore Turrise domanda un congedo di un mese per motivi di salute. Se non vi sono opposizioni, questo congedo s'intenderà accordato.

Svolgimento di una proposta di legge del senatore Casana per « Indicazioni stradali ».

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di una proposta di legge del senatore Casana per « Indicazioni stradali ».

Ha facoltà di parlare il senatore Casana.

CASANA. Il disegno di legge che ho l'onore di presentare al Senato è modesto, ma, a mio parere esso può essere di una praticità grandissima.

La necessità delle comunicazioni facili è sempre da tutti sentita e in tutti i paesi, qualunque fosse il grado della loro civiltà; essa rappresenta il mezzo indispensabile per svolgere ogni attività umana.

Nei paesi civili le facili comunicazioni hanno dato meravigliosi risultati per lo svolgimento economico di ciascun paese, dando modo efficace di metterne in valore le risorse; esse fu-

SLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-910 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 DICEMBRE 1910

potente leva alla stessa attività intellettuale, v'ha qualche cosa di più. Le facilitazioni danno il mezzo di affratellare le usanze e le costumanze e concorrono per tal guisa a formare il carattere e a ravvivere il sentimento nazionale.

La relazione a quest'ordine di idee, a tutti conosciuta e da tutti sentita, i vari Ministeri, che in questi anni si sono succeduti, ed il Parlamento hanno sempre dato la massima cura, ed il Paese affrettatamente sacrifici non lievi, perchè la nostra rete stradale potesse estendersi quanto più era possibile.

Ma di per sè questa rete stradale assicura già molti vantaggi, oggi soprattutto in cui i mezzi per profittarne si sono accresciuti, dalla bicicletta, che è alla portata di tutte le persone, anche le più umili, fino all'automobile, potrebbe procurare vantaggi ancora maggiori, qualora fosse reso più facile il valersene proficuamente. Dare a chi la percorre un mezzo pronto per riconoscere le direzioni, e sapere quali sieno i luoghi a cui ogni strada tende. Ciò non è ora possibile per mancanza abituale di indicazioni, perchè non è facile avere perfetta cognizione dei luoghi e delle direttive di tutte quelle strade.

Ma in passato, quando i mezzi di locomozione erano ancora modesti e quando la necessità di orientarsi era più sentita, in molte regioni d'Italia vigevano disposizioni le quali stabilivano che all'entrata degli abitati ed all'uscita fossero indicate la generalità del comune, e nei crocicchi delle strade principali era non infrequente la indicazione della loro direttiva.

Nonchè col tempo anche nelle regioni, dove questo si faceva, l'abitudine ne andò perdendosi, e ciò per un fatto che può apparir strano. Nessuna legge vige nel Regno che stabilisca l'obbligo di questo genere per i comuni o per le provincie. Si ebbe soltanto una circolare ministeriale in data del 17 dicembre 1866 la quale raccomandava di adottare le indicazioni nei comuni e nei crocicchi delle vie. È questa la ragione che mi mosse a presentare questo disegno di legge, che io ritengo possa portare numerosi pratici benefici.

Il disegno di legge stabilisce che le provincie e i comuni debbano a tutti gli inizi ed a

tutte le intersezioni di strade, provvedere a porre e mantenere la indicazione del comune immediatamente successivo e del comune importante più prossimo. Così pure il disegno di legge imporrebbe ai comuni di porre negli abitati all'entrata e all'uscita delle principali strade, segnalazioni speciali le quali indichino il nome del comune e il mandamento, il circondario e la provincia a cui esso appartiene.

Nel disegno di legge che presento, io non ho creduto di introdurre prescrizioni tassative di uniformità per queste indicazioni. Se il Governo ed il Senato vorranno prendere in considerazione la mia proposta, vedrà il Senato esaminandola se sia il caso di introdurre anche questa prescrizione.

Per parte mia, siccome ritengo essere soprattutto necessario di provvedere prontamente perchè quelle indicazioni possano aversi, non ho voluto introdurre nel disegno di legge disposizioni tali che potessero, per circostanze di natura diversa, impedire che questi provvedimenti fossero subito messi in atto. L'essenziale, ripeto, è che le indicazioni ci siano.

V'è in Italia un'istituzione molto benefica, verso la quale tutti dobbiamo nutrire sentimenti di gratitudine per l'opera che svolge, ed è il « Touring Club Italiano ». Esso già si adopera per diffondere l'uso di queste indicazioni, onde facilitare le comunicazioni. E perciò, quand'anche la legge non prescrivesse un modo speciale d'indicazioni, è a presumere che per l'influenza del « Touring » esso possa diffondersi ugualmente in larga misura. Ad ogni modo, non m'è sembrato opportuno che prescrizioni troppo esigenti, rendessero difficile l'applicazione della legge.

Il disegno di legge investe le provincie e i comuni della facoltà di valersi degli edifici esistenti, ogni volta che l'apporvi queste indicazioni non rechi danno o non ne deturpi l'eventuale merito artistico.

Il disegno di legge infine provvede perchè il ministro dei lavori pubblici, per mezzo degli Uffici del Genio civile, qualora le provincie o i comuni manchino al loro obbligo, possa imporre loro quanto dalla legge è prescritto.

A questo scopo un apposito articolo stabilisce pure lo stanziamento nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici di una somma per far fronte a queste maggiori spese, cui debbono

sottostare le provincie e i comuni; nel bilancio dell'entrata, per contro, è previsto il ricupero di queste somme.

Il progetto mi sembra molto pratico, per quanto non assurga all'altezza di disposizioni di carattere straordinario ed elevato, onde io spero che esso possa essere accolto dal Senato. Di ciò io sarò lieto, perchè ho la convinzione che si renderà così un grande servizio alle comunicazioni tra paese e paese, specialmente oggi in cui è maggiore la necessità delle facili comunicazioni. Esse danno un grande impulso al progresso economico del paese e lo stesso automobilismo sportivo, vivificando le risorse delle più remote contrade, ad esso contribuisce in notevole misura. Per facilitare lo svilupparsi di questi benefici gioveranno molto, io credo, le indicazioni stradali. (*Approvazioni*).

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Con le consuete riserve, che si fanno unicamente per non derogare ad una lunga consuetudine, il Governo dichiara che non si oppone alla presa in considerazione della opportuna proposta d'iniziativa del senatore Casana.

PRESIDENTE. Il Senato deve ora deliberare, senza discussione, sulla presa in considerazione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Casana.

Chi approva la presa in considerazione favorisca alzarsi.

È approvata la presa in considerazione.

Il Senato ora deve dichiarare se questa proposta di legge debba passare agli Uffici o ad una Commissione speciale. Se nessuno chiede di parlare, per proporre che la proposta di legge sia trasmessa ad una Commissione speciale, si intenderà che essa debba essere inviata all'esame degli Uffici.

Così resta stabilito.

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1910-911 » (N. 384).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora il seguito della discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1910-911 ».

Essendosi ieri chiusa la discussione generale, passeremo ora alla discussione dei singoli capitoli.

DI PRAMPERO, *segretario*, legge:

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali.

1	Ministero - Personale di ruolo (Spese fisse)	365,400 »
2	Ministero - Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	53,950 »
3	Ministero - Indennità fissate dalla legge 9 giugno 1907, n. 298, agli inviati straordinari e ministri plenipotenziari, e ai consoli generali di 1 ^a classe chiamati a disimpegnare le funzioni di segretario generale o incaricati della direzione di uffici al Ministero	15,000 »
4	Ministero - Spese d'ufficio	58,000 »
5	Ministero - Viaggi e trasferte al personale	2,000 »
6	Ministero - Biblioteca ed abbonamento a giornali.	39,000 »
7	Manutenzione e servizio del palazzo della Consulta e di altri locali ad uso di ufficio del Ministero.	14,900 »
8	Ministero - Pigione di locali ad uso dell'Amministrazione centrale	6,000 »
9	Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari (Spesa d'ordine).	300 »
10	Acquisto di decorazioni	9,000 »
11	Telegrammi da spedirsi all'estero (Spesa d'ordine)	140,000 »
12	Spese postali	44,060 »
13	Spese segrete	100 000 »
14	Spese di stampa	51,100
15	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria	24,000 »
16	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
17	Compensi per lavori straordinari	33,990 »
	<i>Da riportarsi</i>	956,700

	<i>Riporto</i> . . .	956,700 »
18	Sussidi ad impiegati e al basso personale in attività di servizio . . .	2,000 »
19	Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'Amministrazione degli affari esteri e loro famiglie	16,000 »
20	Spese casuali	12,000 »
21	Assegni e spese diverse di qualsiasi natura per gli addetti alle segreterie delle LL. EE. il ministro ed il sottosegretario di Stato . . .	20,080 »
		1,006,780 »
	Debito vitalizio.	
22	Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per pensioni ordinarie .	423,000 »
23	Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70 ed altri assegni congeneri legalmente dovuti	9,000 »
		432,000 »
	Spese di rappresentanza all'estero.	
24	Stipendi al personale delle Legazioni (Spese fisse)	619,000 »
25	Stipendi al personale dei Consolati (Spese fisse)	794,019 »
26	Stipendi al personale degli interpreti (Spese fisse)	80,950 »
27	Stipendi ed indennità varie a funzionari civili e militari a disposizione del Ministero degli affari esteri per i servizi diplomatico e consolare	72,200 »
28	Assegni al personale delle Legazioni (Spese fisse).	1,700,100 »
29	Assegni al personale dei Consolati (Spese fisse)	2,864,120 »
30	Assegni al personale degli interpreti (Spese fisse).	111,500 »
31	Indennità locali agli impiegati d'ordine presso i R. uffici all'estero .	6,000 »
32	Assegni ed indennità diverse ad impiegati locali della R. Legazione in Addis Abeba e all'agente in Harrar	40,440 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	6,288,329 »

	<i>Riporto</i>	6,288,329 »
33	Indennità di primo stabilimento ad agenti diplomatici e consolari, viaggi di destinazione e di traslocazione	350,000 »
34	Viaggi in corriere e trasporti di pieghi e casse per l'estero	42,500 »
35	Missioni politiche e commerciali, incarichi speciali, congressi e conferenze internazionali	145,000 »
36	Contributi ad istituzioni geografiche, commerciali, coloniali e simili	48,600 »
37	Indennità d'alloggio ad agenti diplomatici, fitto di palazzi all'estero	93,200 »
38	Manutenzione di proprietà demaniali all'estero ad uso di sedi di Regie rappresentanze diplomatiche e consolari	123,000 »
		7,090,629 »
	Spese diverse.	
39	Spese per dragomanni, guardie ed altri impiegati locali all'estero	377,220 »
40	Spese di posta, telegrafo e trasporti all'estero	291,000 »
41	Rimpatri e sussidi a nazionali indigenti	160,400 »
42	Spese eventuali all'estero	135,000 »
43	Bandiere, stemmi, sigilli e mobili per uso esclusivo di archivio all'estero	12,000 »
44	Indennità agli ufficiali consolari di 2ª categoria per concorso alle spese di cancelleria	19,000 »
45	Competenze al personale delle RR. scuole all'estero	924,432.20
46	Fitto dei locali delle scuole italiane all'estero ed annualità per l'estinzione dei mutui con la Cassa dei depositi e prestiti per la costruzione e l'acquisto di locali scolastici all'estero (legge 12 febbraio 1903, n. 42)	125,000 »
47	Scuole sussidiate	156,115 »
48	Acquisto di libri, materiali scolastici, oggetti per le premiazioni e medicinali per gli ambulatori medici e spese di spedizioni	48,000 »
49	Spese generali per le scuole italiane all'estero	79,772.87
50	Spese casuali per le scuole italiane all'estero	17,579.93
	<i>Da riportarsi</i>	2,345,520 »

	<i>Riparto</i>	2,345,520 »
51	Istituti per la carriera diplomatica e consolare o aventi carattere internazionale	15,000 »
52	Sussidi vari - Spese d'ospedale e funebri.	251,400 »
53	Rimborso al Tesoro della spesa di cambio dei pagamenti in oro disposti sulle tesorerie del Regno;aggio, sconto e commissioni su cambiali all'estero (Spesa obbligatoria)	13,400 »
54	Spesa occorrente per far fronte agli impegni derivanti dalla convenzione 7 giugno 1905 per la creazione di un istituto internazionale di agricoltura avente sede in Roma (Legge 16 agosto 1906, n. 475)	32,000 »
55	Concorso nelle spese per l'ufficio internazionale d'igiene pubblica avente sede a Parigi, di cui la convenzione 9 dicembre 1907 (Legge 5 luglio 1908, n. 377).	15,625 »
		2,672,945 »
	Spese per le Colonie italiane d'Africa.	
56	Contributo dello Stato nelle spese civili e militari della Colonia Eritrea	6,350,000 »
57	Contributo dello Stato nelle spese civili e militari della Colonia della Somalia italiana	2,979,000 »
58	Stipendi ed indennità varie a funzionari civili e militari della Direzione centrale degli affari coloniali ed importo delle ritenute relative, giusta le disposizioni del vigente regolamento coloniale	102,500 »
59	Spese varie nell'interesse delle colonie Eritrea e Somalia italiana.	830,840 »
		10,262,340 »
	TITOLO II.	
	SPESA STRAORDINARIA	
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.	
	Spese generali.	
60	Assegni provvisori e d'aspettativa (Spese fisse).	10,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	10,000 »

	<i>Riporto</i>	10,000 »
61	Spese per l'acquisto e la costruzione di edifici occorrenti alle Regie scuole all'estero	<i>per memoria</i>
	CATEGORIA IV. — PARTITE DI GIRO.	10,000 »
62	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative	255,052 »
RIASSUNTO PER TITOLI		
TITOLO I.		
SPESA ORDINARIA		
<i>CATEGORIA I. — Spese effettive.</i>		
	Spese generali	1,006,780 »
	Debito vitalizio	432,000 »
	Spese di rappresentanza all'estero	7,090,629 »
	Spese diverse	2,672,945 »
	Spese per le colonie italiane d'Africa	10,262,340 »
	Totale della categoria prima della parte ordinaria	21,464,694 »
TITOLO II.		
SPESA STRAORDINARIA		
<i>CATEGORIA I. — Spese effettive.</i>		
	Spese generali	10,000 »
	Totale della categoria I della parte straordinaria	10,000 »
	Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie)	21,474,694 »

CATEGORIA IV. — Partite di giro	255,052 »
---	-----------

RIASSUNTO PER CATEGORIE

Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	21,474,694 »
Categoria IV. — Partite di giro	255,052 »
Totale generale	21,729,746 »

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo unico del disegno di legge.

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1910 al 30 giugno 1911, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella prossima seduta.

Discussione del disegno di legge: « Riordinamento delle scuole italiane all'estero » (N. 358).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riordinamento delle scuole italiane all'estero ».

Prego il senatore, segretario, Di Prampero di dar lettura del disegno di legge.

DI PRAMPERO, segretario, legge:
(V. Stampato N. 358).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1.

Il Governo del Re provvede alla diffusione della lingua e della cultura italiana all'estero, fondando e mantenendo scuole o altre istituzioni scolastiche di Stato, promovendo e sussidiando scuole e altre istituzioni scolastiche coloniali o private.

(Approvato).

Art. 2.

L'azione dello Stato per la diffusione della lingua e della cultura italiana all'estero, è esercitata dal ministro degli affari esteri, sotto la cui dipendenza sono istituiti i servizi relativi. Per ciò che si riferisce all'ordinamento didattico delle scuole il ministro degli affari esteri prende gli accordi col ministro dell'istruzione pubblica.

(Approvato).

Art. 3.

Il Governo istituisce e mantiene all'estero a spese dello Stato: scuole infantili (giardini d'infanzia) scuole elementari; scuole medie ed eventualmente corsi superiori; ambulatori medico-chirurgici annessi alle Regie scuole e istituti d'assistenza scolastica.

(Approvato).

Art. 4.

Le scuole e le altre istituzioni scolastiche coloniali o private che si sottopongono alle ispezioni governative possono essere sussidiate dal Governo sotto l'osservanza delle norme stabilite nel regolamento.

Il sussidio può essere corrisposto anche in libri e materiale scolastico.

(Approvato).

Art. 5.

L'istituzione e la soppressione delle scuole di Stato all'estero è fatta per decreto Reale.

(Approvato).

Art. 6.

L'istruzione nelle scuole infantili ed elementari è gratuita, salvo le eccezioni stabilite nel regolamento.

(Approvato).

Art. 7.

Le Regie scuole italiane all'estero sono laiche. Negli Istituti governativi sono ammessi alunni d'ogni nazionalità e religione. Qualora i padri di famiglia lo richiedono, può essere impartito l'insegnamento religioso come corso facoltativo gratuito od a pagamento in ore estranee all'orario scolastico.

(Approvato).

Art. 8.

Per le scuole medie debbono gli alunni un contributo scolastico secondo le norme stabilite dal regolamento.

(Approvato).

Art. 9.

Nelle scuole di Stato all'estero, d'ogni ordine e grado, si provvede all'educazione fisica secondo le norme del regolamento.

(Approvato).

TITOLO II

SCUOLE MEDIE.

Art. 10.

Le scuole medie istituite dallo Stato all'estero si propongono la preparazione degli alunni ai

corsi universitari od a quelli di altri Istituti superiori del Regno, oppure all'esercizio dei commerci e delle industrie.

(Approvato).

Art. 11.

Le scuole per la preparazione agli studi superiori sono, salvo il disposto dell'art. 13, ordinate in due gradi: il primo della durata da 4 a 5 anni, secondo che sarà stabilito dal regolamento, assume la denominazione di ginnasio e serve di preparazione al secondo grado la cui durata è di tre anni e che assume la denominazione di liceo.

I programmi di questi Istituti sono quelli delle scuole di pari grado nel Regno con le modificazioni che sieno richieste dalle condizioni delle colonie.

Le modificazioni saranno introdotte per decreto Reale su proposta dei ministri degli affari esteri e della pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Nella relazione e nello svolgimento dei programmi si avrà speciale riguardo ai vincoli che debbono stringere le singole colonie alla madre patria.

(Approvato).

Art. 12.

Alla fine del primo e del secondo grado sarà dato un esame finale, ed il certificato di licenza avrà lo stesso valore del corrispondente certificato di licenza nel Regno per l'ammissione al liceo od alle università ed agli studi superiori.

(Approvato).

Art. 13.

Gli attuali istituti tecnico-commerciali e le scuole professionali che fossero istituite all'estero sono ordinati secondo le convenienze delle singole colonie, tenuto conto altresì della disposizione ultima dell'art. 11, e la durata dei corsi ed i programmi sono stabiliti per decreto Reale.

Per decreto Reale proposto dal ministro degli affari esteri e dai ministri della pubblica istruzione o dell'agricoltura, industria e commercio, se trattasi di scuole mantenute da questo Ministero, è pure stabilita l'equiparazione dei di-

plomi a quelli delle scuole commerciali, professionali, tecniche o degli istituti tecnici del Regno, agli effetti dell'ammissione nelle scuole di grado superiore e dell'abilitazione all'esercizio professionale.

(Approvato).

Art. 14.

È in facoltà del Ministero degli affari esteri, d'accordo con quello della pubblica istruzione, d'istituire presso le scuole medie all'estero speciali esami di ammissione alle Università e agli Istituti superiori del Regno.

Le materie e i programmi saranno determinati per decreto Reale.

(Approvato).

Art. 15.

Il Governo del Re è autorizzato, sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione, a istituire nelle Università e negli Istituti superiori del Regno, per coloro che hanno superato l'esame di cui al precedente articolo, corsi speciali al fine di conferire diplomi, che abilitino all'esercizio di professioni soltanto all'estero.

(Approvato).

Art. 16.

Nelle scuole medie istituite nelle colonie sono incaricati dell'insegnamento i professori appartenenti al ruolo delle scuole medie del Regno, scelti dal ministro degli affari esteri tra coloro che, avendone fatta domanda, saranno riconosciuti idonei all'insegnamento all'estero, in seguito a concorso per titoli.

L'insegnamento delle lingue straniere potrà essere affidato dal ministro degli affari esteri, per incarico annuale, anche a professori non appartenenti al detto ruolo purchè scelti fra i residenti nella città dove l'insegnamento deve essere impartito.

(Approvato).

Art. 17.

Gli insegnanti delle scuole medie nel Regno incaricati dell'insegnamento all'estero continueranno ad appartenere per tutti gli effetti ai ruoli rispettivi degli insegnanti medi del Regno.

Essi hanno diritto a tutte le indennità e compensi speciali stabiliti per gli insegnanti nel Regno a norma delle leggi vigenti.

Durante la loro permanenza all'estero è ad essi corrisposta un'indennità di residenza che varia dalle lire 2000 alle lire 3500 annue secondo i luoghi nei quali risiedono e lo stato di famiglia.

La misura dell'indennità è stabilita dalla tabella A annessa alla presente legge.

Per le scuole che fossero istituite in altre sedi la misura dell'indennità sarà stabilita per decreto Reale.

(Approvato).

Art. 18.

La spesa per gli stipendi al personale insegnante delle scuole medie all'estero sarà iscritta rispettivamente nei bilanci dei Ministeri della istruzione pubblica e degli affari esteri, e sarà mantenuta in apposito allegato al primo dei bilanci medesimi, con la dimostrazione del detto riparto.

Con decreto del ministro del tesoro saranno eseguiti i trasporti che occorreranno durante la gestione fra i bilanci sovra indicati, in conseguenza dell'eventuale passaggio d'insegnanti delle scuole medie degli istituti del Regno in quelle all'estero e viceversa.

(Approvato).

Art. 19.

I medici direttori titolari di ambulatori annessi alle scuole all'estero hanno lo stipendio e l'indennità di residenza dei professori di secondo ruolo delle scuole secondarie.

(Approvato).

Art. 20.

I professori incaricati dell'insegnamento nelle scuole medie di Stato all'estero possono chiedere di essere riammessi nell'insegnamento nel Regno dopo un biennio di servizio.

La domanda dev'esser fatta prima del mese di luglio per l'anno scolastico successivo.

Il ministro degli affari esteri può in ogni tempo, per ragioni di servizio, sentito il parere delle autorità locali e quello del Consiglio centrale di cui all'art. 39, dichiarare cessato l'incarico dell'insegnamento all'estero.

L'insegnante medio al quale sia venuto a cessare l'incarico dell'insegnamento nelle scuole di Stato all'estero, sarà destinato dal Ministero della pubblica istruzione in un istituto nel Regno. Esso conserva il diritto ad essere assegnato ad una residenza di primaria importanza non appena ve ne sia una vacante, qualora vi fosse appartenuto all'atto della sua destinazione all'estero.

(Approvato).

Art. 21.

Spetta agli insegnanti medi, per la nomina, un'indennità di stabilimento nella misura determinata nella tabella A, allegata alla presente legge.

Sono a carico del R. Governo le spese di viaggio degli insegnanti di prima nomina, e quelle di trasferimento per motivi di servizio, tanto dell'insegnante, quanto della famiglia di lui, limitate, però, ai genitori o a chi ne fa le veci, alla moglie ed ai figli. Al solo insegnante è corrisposta una diaria di lire 10.

(Approvato).

Art. 22.

Gli incaricati delle direzioni e delle presidenze degli istituti sono scelti dal ministro degli affari esteri nell'elenco che ogni biennio, in base alle ispezioni e alle proposte del Consiglio centrale di cui all'articolo 39 viene formato. Per essere iscritti nell'elenco occorre essere insegnanti ordinari nel rispettivo ruolo e aver prestato lodevole servizio nelle scuole di Stato all'estero per due anni almeno.

Anche ad essi sono applicabili le norme disciplinari dei professori e la disposizione dell'art. 20.

(Approvato).

TITOLO III.

SCUOLE ELEMENTARI.

Art. 23.

Le scuole elementari istituite dallo Stato all'estero, sono di regola ordinate come le scuole elementari nel Regno.

L'ordinamento delle scuole elementari ed i programmi relativi sono adottati nelle scuole

elementari all'estero con le modificazioni e gli adattamenti corrispondenti ai peculiari bisogni di ciascuna colonia ed avuto riguardo ai vincoli che debbono stringere la colonia alla madre patria.

Tali modificazioni saranno introdotte nell'ordinamento e nei programmi vigenti nel regno dal ministro degli affari esteri d'accordo col ministro della pubblica istruzione.

(Approvato).

Art. 24.

I maestri e le maestre delle scuole elementari e dei giardini d'infanzia all'estero sono nominati in seguito a concorso per titoli tra i maestri in servizio nel regno o nelle scuole italiane all'estero che non abbiano superato l'età di 30 anni e siano ritenuti, per le loro condizioni fisiche e morali e per speciali attitudini, idonei al servizio delle scuole all'estero.

Potranno essere scelti soltanto coloro che siano provvisti della legale abilitazione ad insegnare e il cui servizio nel regno sia stato riconosciuto lodevole dal Consiglio provinciale scolastico od all'estero dalla Direzione centrale. Sentiti il Consiglio centrale e le competenti autorità locali.

(Approvato).

Art. 25.

Il concorso, le cui norme verranno stabilite dal regolamento, sarà bandito dal Ministero degli affari esteri per un numero determinato di posti e giudicato da una speciale Commissione composta di un numero di membri non inferiore a cinque, nominata dal ministro.

Sono chiamati a far parte della Commissione un ispettore scolastico ed un direttore didattico.

Le nomine sono fatte secondo l'ordine della graduatoria man mano che si verificheranno le vacanze e fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso.

Per le nomine che occorresse fare oltre il numero stabilito nel bando, è necessario un nuovo concorso.

Gli insegnamenti delle lingue straniere e d'arti e mestieri potranno essere affidati dal ministro degli affari esteri per incarico annuale.

(Approvato).

Art. 26.

Lo stipendio iniziale e le indennità dei maestri e maestre delle scuole elementari e dei giardini d'infanzia sono stabilite dalla tabella *B* unita alla legge.

(Approvato).

Art. 27.

Gli stipendi dei maestri delle scuole elementari e dei giardini d'infanzia all'estero si aumenteranno di due decimi ad ogni quinquennio da calcolarsi sullo stipendio iniziale, per sei quinquenni e non più.

(Approvato).

Art. 28.

Ai maestri in servizio nelle scuole elementari all'estero è corrisposta un'indennità di residenza che varia dalle lire 1,500 alle 2,500 secondo i vari luoghi e lo stato di famiglia.

La misura dell'indennità è determinata dalla tabella *B* annessa alla presente legge.

Per le scuole, che fossero istituite in sedi non contemplate nella tabella *B*, la misura dell'indennità sarà stabilita per decreto reale.

(Approvato).

Art. 29.

La pensione e l'indennità agl'insegnanti che prestano servizio nelle scuole elementari e nei giardini d'infanzia all'estero è regolata dalle norme vigenti per le pensioni degl'impiegati civili nel regno ed è versata sempre dal tesoro dello Stato che, se del caso, se ne rivale sugli altri enti debitori.

Per coloro i quali abbiano anteriormente prestato un servizio nelle scuole elementari e nei giardini d'infanzia del regno mantenuti dai comuni e siano iscritti al Monte delle pensioni dei maestri elementari od a Monti di pensioni comunali, sono utili per l'ammissione al godimento della pensione o dell'indennità anche gli anni di servizio prestati nelle scuole o nei giardini d'infanzia mantenuti dai comuni.

La pensione o l'indennità sono in tal caso liquidate ai termini della legge sul Monte pensioni, dei regolamenti comunali o della legge sugli impiegati civili, per le quote a carico rispettivamente del Monte, dei comuni o delle

Stato in ragione della somma totale degli stipendi effettivi che i comuni o lo Stato abbiano corrisposta all'insegnante.

(Approvato).

Art. 30.

Presso ciascuna scuola elementare all'estero sono di regola istituiti un educatorio, ed una scuola per gli adulti, sotto la direzione del direttore della scuola, e vi prestano servizio per turno gl'insegnanti della scuola stessa secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento.

Nel regolamento saranno stabilite anche le norme per il compenso ai maestri per il servizio che essi prestano in questi Istituti.

(Approvato).

Art. 31.

Ai maestri elementari delle scuole all'estero sono applicabili le norme disciplinari dei maestri in servizio nel regno.

Tuttavia il ministro degli affari esteri, in seguito ai risultati di apposite ispezioni può licenziare, per ragioni di servizio, e sentito il parere del Consiglio, di cui all'art. 39, gl'insegnanti i quali fossero riconosciuti non idonei al servizio scolastico all'estero.

(Approvato).

Art. 32.

Agli insegnanti elementari e dei giardini d'infanzia spetta per la prima nomina una indennità di stabilimento, nella misura determinata nella tabella *B* allegata alla presente legge.

Sono a carico del regio Governo le spese di viaggio degli insegnanti di prima nomina, e quelle di trasferimento per motivi di servizio, tanto dell'insegnante, quanto della famiglia di lui, limitate, però, ai genitori o a chi ne fa le veci, alla moglie, ed ai figli. Al solo insegnante è corrisposta inoltre una diaria di lire 10.

(Approvato).

Art. 33.

Gli incaricati delle direzioni didattiche sono scelti dal ministro degli affari esteri nell'elenco che ogni biennio in base alle ispezioni e alle proposte del Consiglio centrale di cui all'arti-

colo 39 viene formato. Per essere iscritto nell'elenco è necessario possedere il diploma di direttore didattico o l'abilitazione ad ispettore e aver prestato servizio lodevole per almeno tre anni nelle scuole di Stato all'estero. Nella scuola in cui la direzione comprende venti classi o più l'incaricato della direzione è dispensato dall'insegnamento.

(Approvato).

TITOLO IV.

AMMINISTRAZIONE E VIGILANZA DELLE SCUOLE ALL'ESTERO.

Art. 34.

Alle scuole istituite dallo Stato all'estero ed alle scuole coloniali o private sussidiate sopr'intendono presso il Ministero degli affari esteri, un direttore centrale ed un Consiglio centrale; e nelle colonie, i regi agenti, assistiti da una deputazione scolastica.

Per la vigilanza delle scuole all'estero il ministro degli affari esteri incaricherà tre funzionari scelti tra i provveditori agli studi, gli ispettori superiori e i presidi e direttori di scuole medie. Essi riceveranno il rimborso delle spese di viaggio e un'indennità di missione da stabilirsi con decreto ministeriale.

Il ministro della pubblica istruzione potrà nominare provveditori e ispettori in soprannumero di pari classe proporzionatamente ai funzionari così incaricati.

L'incarico sarà di regola per un anno scolastico e potrà essere successivamente confermato.

(Approvato).

Art. 35.

Il direttore centrale è nominato con decreto Reale, su proposta del ministro degli affari esteri, di concerto col ministro della pubblica istruzione, tra gli impiegati superiori del Ministero della pubblica istruzione o delle carriere superiori da questo dipendenti.

A tale scopo è istituito presso il Ministero degli affari esteri un nuovo posto speciale collo stipendio di lire 9,000.

Il direttore centrale, quando non sia nominato titolare, conserva il suo stipendio, il suo grado ed il diritto alle promozioni ed ai sessenni nel ruolo del personale del Ministero della

pubblica istruzione e riceve un'indennità da stabilirsi con decreto ministeriale.

In questo caso il ministro della pubblica istruzione potrà nominare un funzionario in soprannumero di pari grado e classe nel ruolo al quale appartiene il funzionario comandato in servizio presso il Ministero degli esteri.

(Approvato).

Art. 36.

Il direttore centrale risiede presso il Ministero degli affari esteri.

Sono applicabili a questo funzionario, anche quando non sia nominato titolare del posto, le norme regolamentari in vigore per i funzionari della carriera diplomatica e consolare che abbiano stipendio uguale a quello del direttore centrale.

(Approvato).

Art. 37.

Qualora il direttore visiti le scuole all'estero gli si corrisponde una diaria, che sarà stabilita caso per caso, oltre il rimborso delle spese di trasporto.

(Approvato).

Art. 38.

Le scuole di Stato all'estero dovranno essere visitate annualmente dai funzionari di cui all'articolo 34. Potranno anche, ove occorra, essere visitate dal direttore centrale.

(Approvato).

Art. 39.

Il Consiglio centrale è presieduto dal ministro o dal sottosegretario di Stato, ed è composto di due senatori eletti dal Senato; di due deputati eletti dalla Camera, del direttore centrale, di un console generale, di un funzionario superiore del Ministero della pubblica istruzione, di un capo-istituto di scuole secondarie, di un ispettore scolastico, nominati dal ministro degli affari esteri, nonché di un preside-direttore o professore esercente in Italia, eletto dagli insegnanti delle scuole medie di Stato all'estero, di un direttore didattico o di un maestro esercente in Italia eletto dagli insegnanti delle scuole elementari di Stato all'estero, di un de-

legato del Commissariato dell'emigrazione e di un socio di istituzioni per la istruzione degli emigranti, scelto dal ministro degli affari esteri.
(Approvato).

Art. 40.

Spetta al Consiglio centrale dar parere sulle questioni che si riferiscono all'ordinamento delle scuole governative all'estero, all'azione che lo Stato esercita sulle scuole coloniali o private e sui ricorsi che fossero presentati dai presidi o direttori o dagli insegnanti delle scuole medie ed elementari all'estero contro i provvedimenti adottati dai Regi agenti diplomatici e consolari, dalle deputazioni scolastiche e dagli ispettori.

Il Consiglio centrale esercita le funzioni di Consiglio disciplinare per le mancanze degli insegnanti delle scuole elementari e dei giardini d'infanzia governativi con le norme stabilite nei Consigli provinciali scolastici per gli insegnanti elementari nel Regno, e propone al Ministero degli affari esteri i provvedimenti relativi. Esercita le funzioni della sezione per l'istruzione media del Consiglio superiore della pubblica istruzione circa i provvedimenti disciplinari a carico dei professori e li propone al ministro degli affari esteri. Le norme e le pene disciplinari saranno stabilite dal regolamento in armonia con le norme vigenti nel Regno, salve sempre le facoltà spettanti al ministro degli affari esteri per gli articoli 20 e 31.

(Approvato).

Art. 41.

Ai Regi agenti all'estero è affidata, sotto la dipendenza del Ministero degli affari esteri, la tutela disciplinare e amministrativa delle scuole istituite nella propria circoscrizione; essi presiedono le deputazioni scolastiche locali.

(Approvato).

Art. 42.

In ciascuna sede è istituita, sotto la presidenza del Regio agente diplomatico o consolare, una deputazione scolastica. La deputazione è costituita in ciascuna colonia secondo le norme stabilite nel regolamento.

I presidi o direttori delle scuole medie e primarie, un rappresentante dei professori delle

scuole medie ed un rappresentante degli insegnanti delle scuole elementari, eletti secondo norme stabilite nel regolamento, fanno parte di diritto della deputazione, con voto consultivo.

Alla deputazione scolastica appartiene promuovere l'istruzione nella colonia e proporre tutti quei provvedimenti d'ordine didattico ed amministrativo che giovino all'incremento ed al retto funzionamento delle scuole.

La deputazione dà parere sui bilanci preventivi e consuntivi degli istituti scolastici della sede e delibera sull'esenzione delle tasse scolastiche.

Nei rapporti del personale insegnante la deputazione giudica sulle mancanze che importino la punizione della censura e può in via provvisoria e d'urgenza sospendere dall'ufficio gli insegnanti stessi, salvo le deliberazioni del Consiglio centrale in sede disciplinare.

(Approvato).

Art. 43.

Gli istituti all'estero i cui diplomi sono già stati equiparati a quelli di istituti del Regno agli effetti di cui all'art. 13 conservano l'equiparazione.

(Approvato).

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 44.

Gli insegnanti in servizio nelle scuole medie all'estero alla promulgazione della presente legge, i quali abbiano i titoli didattici richiesti per l'ammissione nei ruoli degli insegnanti medi nel Regno, saranno iscritti nei ruoli corrispondenti e prenderanno in essi il posto che loro spetta per l'anzianità del servizio.

Agli effetti della carriera e della pensione sono computati agli insegnanti in servizio all'atto della promulgazione della presente legge gli aumenti sessennali conseguiti e gli anni di servizio prestati nelle scuole all'estero.

(Approvato).

Art. 45.

A favore degli insegnanti delle scuole medie governative, all'estero in servizio all'atto della

promulgazione della presente legge e dei maestri elementari regolarmente iscritti al Monte delle pensioni, saranno computati agli effetti della pensione o dell'indennità:

1° gli anni di servizio prestato come incaricati nelle scuole di Stato all'estero;

2° i due anni di servizio prestati nelle scuole di Stato all'estero dal 1888 al 1890; e quel servizio che anteriormente avessero prestato nelle scuole coloniali pareggiate, sussidiate o autorizzate dal Governo italiano;

3° il tempo decorso dalla data del licenziamento in seguito alla soppressione di alcune scuole avvenuta nel 1891 fino alla riassunzione nelle scuole governative all'estero, semprechè durante tale periodo abbiano insegnato nelle scuole coloniali od esercitato un ufficio retribuito dallo Stato o dagli enti locali pubblici.

Per tali servizi valutabili agli effetti della pensione debbono essere corrisposte all'erario, per gli insegnanti delle scuole medie, o al Monte, per i maestri elementari, le relative quote di contributo che non fossero state versate. La spesa corrispondente sarà sostenuta dallo Stato e farà carico al bilancio del Ministero degli affari esteri.

Sono altresì poste a carico dello stesso bilancio le ritenute in conto entrate eventuali del Tesoro ancora dovute sugli stipendi dei professori delle scuole medie all'estero dalla data di riconoscimento del loro servizio al 31 dicembre 1899.

(Approvato).

Art. 46.

Nel termine di un anno dalla promulgazione della presente legge, preve informazioni delle Deputazioni scolastiche e sentito il parere di una speciale Commissione di cinque membri nominati dal ministro degli affari esteri, potranno essere collocati a riposo, qualunque sia la loro età, quegli insegnanti di scuole secondarie o maestri di scuole elementari od infantili, i quali si trovino in tali condizioni morali, fisiche ed intellettuali da essere reputati non idonei all'adempimento dei loro doveri d'insegnanti.

Agli insegnanti medi ed ai maestri che saranno collocati a riposo per effetto di quella disposizione, e che non avessero gli anni di

servizio richiesti, la pensione sarà liquidata secondo le norme dell'art. 29, come se avessero prestato 25 anni di servizio.

(Approvato).

Art. 47.

Gl'insegnanti delle scuole elementari e dei giardini d'infanzia all'estero in attività di servizio alla promulgazione della presente legge, percepiranno, dalla data del collocamento a riposo, un supplemento di pensione a carico del bilancio del Ministero degli affari esteri (capitolo: Spese delle scuole all'estero), uguale alla differenza fra l'assegno vitalizio del Monte e quello che loro spetterebbe come impiegati civili.

(Approvato).

Art. 48.

Gl'insegnanti incaricati delle scuole medie ed elementari e dei giardini d'infanzia all'estero, quando abbiano un triennio di lodevole servizio e siano forniti di legale abilitazione all'insegnamento, avranno diritto alla nomina di professore ordinario o d'insegnante a vita, salve sempre al ministro degli affari esteri le facoltà di cui agli articoli 20 e 31.

Tale nomina sarà fatta dal ministro degli affari esteri, sentita la Commissione di cui all'art. 46.

(Approvato).

Art. 49.

Le maestre d'asilo sfornite di titoli didattici assunte in servizio prima del concorso del 1895, e conservate in ufficio per benemerienze speciali saranno nominate a vita, iscritte al Monte pensioni a termini dell'art. 4 della legge 2 luglio 1905, n. 430, con decorrenza dalla loro nomina e con le norme del penultimo comma dell'art. 45 della presente legge.

(Approvato).

Art. 50.

L'aumento di spesa sarà attuato in tre esercizi finanziari consecutivi dal 1° gennaio 1910 in poi. A tale effetto la maggiore spesa occorrente verrà iscritta in bilancio per lire 400,000

nell'esercizio 1909-910; per lire 800,000 nell'esercizio 1910-911 e per lire 1,200,000 nell'esercizio 1911-912 e successivi.

(Approvato).

Art. 51.

Per l'anno scolastico 1910-11 l'incarico delle direzioni didattiche potrà essere affidato agli insegnanti che ne sono attualmente investiti o che hanno prestato servizio lodevole nelle scuole

di Stato all'estero per almeno tre anni, ancorchè non siano forniti dei titoli indicati nell'articolo 33.

Durante l'anno scolastico 1910-11, su proposta di coloro che sono incaricati delle ispezioni scolastiche, per titoli o per esami il Consiglio centrale potrà conferire il diploma di direttore didattico ai predetti incaricati, il quale varrà soltanto agli effetti della direzione delle scuole italiane all'estero.

(Approvato).

TABELLA A.

**Indennità di missione ed assegni
al personale delle scuole secondarie governative all'estero.**

Gli incaricati della ginnastica nelle scuole secondarie saranno remunerati con lire 100 annue per ciascuna ora settimanale.

Quando l'insegnamento della ginnastica è impartito in più scuole per modo da raggiungere le 15 ore settimanali, l'insegnante che abbia i requisiti indicati nel regolamento, in armonia, per quanto è possibile, con le disposizioni vigenti nel Regno, potrà essere nominato titolare ed in questo caso godrà dello stipendio e dell'indennità di residenza dei maestri elementari.

INDENNITÀ DI RESIDENZA.

Per gli insegnanti straordinari ed ordinari di 1° e 2° ruolo:

celibi	L. 2,000 — 2,500
coniugati senza prole o con un solo genitore in convivenza permanente	» 2,500 — 3,000
coniugati o vedovi con prole o con i genitori in convivenza permanente	» 3,000 — 3,500

I massimi delle indennità sono concessi per le residenze di:
Alessandria
Cairo d'Egitto
Costantinopoli
Salonicco
Tunisi.

Nota. — Quando in una famiglia vi sono più insegnanti conviventi, uno soltanto riceve il massimo delle indennità di residenza e gli altri il minimo della tabella del rispettivo ruolo per i celibi e per le nubili.

ASSEGNI PER GLI INCARICHI DELLE DIREZIONI.

Per la presidenza del liceo-ginnasio	L. 1,000
Per le direzioni delle scuole ginnasiali o tecnico-commerciali	» 800

INDENNITÀ DI STABILIMENTO PER LA PRIMA NOMINA.

Celibi	L. 700
Con famiglia o con genitori in permanente convivenza	» 1 000

TABELLA B.

Stipendi, indennità di residenza ed assegni speciali
al personale delle scuole elementari ed infantili governative all'estero.

STIPENDI.

Maestri di ruolo ed incaricati nelle scuole maschili L. 1,760
Maestre di ruolo ed incaricate nelle scuole femminili » 1,540

Le maestre comandate ad insegnare nelle scuole maschili riceveranno, a titolo di compenso straordinario, la differenza tra il loro stipendio di ruolo e quello dei maestri.

I maestri-elementari attualmente in servizio nelle scuole all'estero riceveranno, senza pregiudizio dei futuri aumenti quinquennali, un aumento immediato di stipendio di lire 300 se appartenenti a scuole coloniali nel 1888, di lire 250 se nominati in seguito al concorso del 1888-89, e di lire 200 se provenienti dal concorso del 1895.

INDENNITÀ DI RESIDENZA.

Celibi o nubili	L. 1,500 — 1,700	} I massimi delle indennità sono concessi per le residenze di: Alessandria Cairo d'Egitto Costantinopoli Porto Said Salonicco Tunisi.
Coniugati senza prole o con un solo genitore in convivenza permanente	» 1,700 — 2,000	
Coniugati o vedovi con prole o con i genitori in convivenza permanente	» 2,000 — 2,500	

Nota. — Quando in una famiglia vi sono più insegnanti conviventi, l'indennità massima è concessa ad uno soltanto, ed agli altri il minimo stabilito dalla presente tabella per i celibi e per le nubili.

ASSEGNI PER GLI INCARICHI DELLE DIREZIONI.

Di grado inferiore L. 400
Di corso completo da 600 a » 800

INDENNITÀ DI STABILIMENTO PER LA PRIMA NOMINA.

Celibi o nubili L. 500
Con famiglia » 700

Nota. — Le attuali maestre-direttrici di giardino d'infanzia riceveranno un'indennità di direzione di lire 230 soltanto, somma che rappresenta la differenza tra la nuova assegnazione per le direzioni e la quota d'indennità già conglobata nel loro stipendio iniziale.

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-910 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 DICEMBRE 1910

CAVALLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CAVALLI. Non ho domandato la parola sull'art. 35, perchè non intendevo proporre nessuna modificazione; ma ora vorrei fare una raccomandazione all'onor. ministro: cioè che per quanto riguarda il direttore centrale, voglia nominare un direttore centrale, anzichè dare un incarico, come viene data facoltà, nei comma terzo e quarto, a titolari, mantenuti al Ministero dell'istruzione pubblica, con uno speciale titolo di indennità. Io raccomando in altre parole che sia nominato un direttore stabile e non un incaricato, che possa poi essere anche un impiegato del Ministero dell'istruzione pubblica.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Assicuro l'onor. senatore Cavalli che, sebbene non sia in grado di dare in questo momento una risposta precisa e concreta alla sua raccomandazione, perchè non mi sono ancora posto il problema pratico, tuttavia la terrò in tutta quella considerazione che merita ogni cosa che viene da lui.

CAVALLI. La ringrazio.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale propone al Senato il seguente ordine del giorno.

« Il Senato, convinto della necessità di provvedere ad un conveniente assetto delle scuole nella colonia Eritrea e nella Somalia italiana, invita il Governo a voler prendere con sollecitudine i provvedimenti opportuni ».

MARAGLIANO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARAGLIANO, *relatore*. L'Ufficio centrale ha creduto opportuno di far sua la raccomandazione, inerente a questo ordine del giorno, che già era stata fatta nell'altro ramo del Parlamento.

È ovvio, ed è intuitivo che nei possedimenti italiani in Africa vi debbano essere delle scuole, sia per l'istruzione dei giovani italiani appartenenti a famiglie di italiani, colà domiciliate o per servizio o per altro obbietto, sia ancora per esercitare quella influenza morale sugli indigeni, che deve essere esercitata per mezzo della scuola.

L'Ufficio centrale confida che l'onor. ministro degli affari esteri, nel medesimo modo col quale ha accettato un ordine del giorno simile dell'altro ramo del Parlamento, vorrà accettare anche questo proposto dall'Ufficio centrale del Senato.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Della questione delle scuole nelle nostre colonie, io ho avuto occasione di occuparmi più volte, fin da quando nel 1891 ebbi l'onore di essere relatore della Commissione d'inchiesta sulla colonia Eritrea. Studiando l'argomento sui luoghi, ne compresi tutte le non lievi difficoltà.

Per quanto riguarda l'insegnamento da impartirsi agli italiani, il problema non è di difficile risoluzione; ciò che soprattutto importa alle famiglie italiane residenti nella colonia Eritrea è che i loro figli possano prepararsi agli studi da proseguire in Italia, per avviarsi alle varie carriere. Nell'altro ramo del Parlamento qualcuno aveva, con questo scopo, accennato all'opportunità di istituire, soprattutto nella colonia Eritrea, poichè in Somalia il numero degli italiani è presentemente insignificante, una scuola media. Ma veramente, esaminando la composizione della piccola colonia italiana nell'Eritrea, mancano gli elementi per rendere utile e pratica l'istituzione di una scuola media.

Il concetto al quale per questa parte, d'accordo col governatore della colonia Eritrea, che si trova presentemente in Roma, io inclino, consiste piuttosto nel migliorare l'insegnamento elementare che colà è impartito, coordinandolo agli studi medi in Italia, in guisa che gli alunni possano, dopo compiuto in colonia il corso elementare, essere ammessi agli istituti di educazione secondaria in Italia. Vi si potrebbero poi aggiungere borse di studio, nei limiti della potenzialità, assai modesta, del bilancio della colonia Eritrea.

Molto più arduo e complesso si è sempre presentato il problema dell'insegnamento da impartire agli indigeni. Di questo argomento ebbi ad occuparmi in modo più speciale, tanto quando nell'altro ramo del Parlamento fu discusso questo disegno di legge, quanto nella

discussione del bilancio. Il problema è molto delicato, poichè, mentre da un canto a noi conviene diffondere la conoscenza della lingua italiana fra gli indigeni, e addestrarli e perfezionarli sempre più nelle arti professionali e nei mestieri, d'altra parte la introduzione, l'innesto, direi quasi, sulla mentalità orientale di idee occidentali, alle quali la mentalità loro non è preparata, ha prodotto in India, in Egitto e in molti altri paesi, e produrrebbe nell'Eritrea, inconvenienti e pericoli dai quali bisogna guardarsi.

Si tratta quindi di un problema delicato e difficile il quale ha già formato oggetto di varie conversazioni tra me e il governatore della colonia Eritrea, e mi propongo di discuterlo anche col governatore della Somalia. Faremo poi tutto il possibile per presentare proposte concrete in occasione della discussione del bilancio delle colonie.

Nel frattempo accetto con piacere l'ordine del giorno dell'Ufficio centrale, il quale risponde interamente ai miei intendimenti.

MARAGLIANO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MARAGLIANO, *relatore*. L'Ufficio centrale prende atto delle dichiarazioni dell'onor. ministro e lo ringrazia.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'ordine del giorno dell'Ufficio centrale, accettato dal ministro, e che ho già letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato)

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto nella prossima seduta.

Presentazione di un disegno di legge.

RAINERI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domanda la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RAINERI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge, approvato dall'altro ramo del Parlamento, per: «Provvedimenti per la gestione delle Casse provinciali di credito agrario da parte della Cassa di risparmio del Banco di Napoli e della Sezione di credito agrario del Banco di Sicilia».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro di agricoltura, industria e commercio della pre-

sentazione di questo disegno di legge, il quale seguirà il corso stabilito dal regolamento.

Avvertenze del Presidente.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno è esaurito. Domani si raduneranno gli Uffici per l'esame dei seguenti disegni di legge:

Repressione della pornografia (N. 390);

Provvedimenti per la protezione degli animali (N. 391);

Chiamata alle armi per istruzione dei militari in congedo del R. esercito (N. 398);

Requisizioni militari per l'esercito e per la marina (N. 399);

Soppressione del corpo invalidi e veterani (N. 400);

Regime delle tare per gli oli minerali, di resina e di catrame ammessi al dazio di lire 16 il quintale dal 1° gennaio 1911 (N. 401);

Concessione di una pensione di lire 6000 annue alla vedova ed agli orfani minorenni di Giuseppe Cesare Abba (N. 402);

Indicazioni stradali (N. 403);

Provvedimenti per la gestione delle Casse provinciali di credito agrario da parte della Cassa di risparmio del Banco di Napoli e della sezione di credito agrario del Banco di Sicilia (N. 404);

Infortunati degli operai sul lavoro nell'agricoltura (N. 386).

Sabato, 17 corrente, alle ore 15, seduta pubblica col seguente ordine del giorno.

I. Discussione dei disegni di legge:

Provvedimenti per opere idrauliche e per opere idraulico-forestali dei bacini montani (N. 348-A);

Modificazioni alla legge di ordinamento della Regia guardia di finanza (N. 381).

II. Votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1910-11 (N. 384);

Riordinamento delle scuole italiane all'estero (N. 538).

La seduta è sciolta (ore 16.15).

Licenziato per la stampa il 21 dicembre 1910 (ore 20).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.